

**PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 IN MATERIA
DI LAVORO SPORTIVO**

CONTRIBUTO SCRITTO del dott. FRANCESCO DE NARDO Coordinatore Nazionale FISCOSEN

All'Onorevole Sottosegreteria di Stato alla Presid. del Consiglio dei Ministri con delega allo Sport

Al Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri

lavorosportivo@governo.it

Il Decreto Legislativo 28 febbraio 2021 n. 36, in materia di lavoro sportivo, in attuazione dell'articolo 5 della legge delega 86/2019, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo, *"dovrebbe"* rappresentare un punto di svolta per il mondo sportivo nazionale, derivando dalla delega assegnata al Governo ad adottare decreti legislativi per il riordino dell'intera disciplina del settore sportivo, coordinando, sotto il profilo formale e sostanziale, il testo delle disposizioni legislative vigenti, anche apportando le opportune modifiche volte a garantire o migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa.

Partiamo con il rammentare che l'articolo 10 comma 13 – quater della L. 106 del 23 luglio 2021 sancisce le nuove date di entrata in vigore dei 6 decreti di riforma dello sport. Tra questi, quella relativa alle disposizioni in materia di lavoro sportivo, che, per espressa previsione del sopramenzionato art.10, entreranno in vigore il primo gennaio 2023, data entro la quale continueranno a valere le attuali "regole del gioco".

Il Decreto 36, ai fini dell'inquadramento delle prestazioni sportive amatoriali, *"ribalta il paradigma"* rispetto alla situazione attuale: mentre oggi la situazione di fatto è che, nello sport dilettantistico, (quasi) tutti i collaboratori sono inquadrati quali "sportivi dilettanti", domani, la regola sarà che "chi percepisce compensi per lo svolgimento dell'attività sportiva sarà considerato un lavoratore"; Si è persa l'occasione per "tipizzare" il lavoro sportivo, in quanto è previsto che l'inquadramento del lavoratore debba seguire le ordinarie tipologie giuslavoristiche, individuando le collaborazioni sportive amatoriali in via residuale, quali attività non rientranti tra quelle tipiche del lavoratore sportivo. Nel dettaglio, viene riconosciuto alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche, alle FSN, alle DSA, nonché agli EPS riconosciuti dal CONI, la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **soggetti amatori** prevedendo che l'attività di tali soggetti amatori, che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità sia finalizzata alla promozione dello sport, sia posta in essere in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, abbia esclusivamente finalità amatoriali e sia incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito

dott. Francesco De Nardo – tel. 3287631020 – csencatanzaro@hotmail.com

Coordinatore Nazionale FISCOSEN - Presidente Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del terzo settore

**PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 IN MATERIA
DI LAVORO SPORTIVO**

CONTRIBUTO SCRITTO del dott. FRANCESCO DE NARDO Coordinatore Nazionale FISCOSEN

con l'ente di cui il volontario è socio o al quale è associato, oppure tramite il quale il volontario stesso svolge la propria attività amatoriale.

Quanto al contenuto della suddetta prestazione, viene specificato che essa è comprensiva:

- dello svolgimento diretto dell'attività sportiva;
- della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti.

Per tali prestazioni – che non sono in alcun modo retribuite, nemmeno da parte del beneficiario – possono essere riconosciuti premi e compensi occasionali, in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive, nonché indennità di trasferta e rimborsi spese, anche forfetari. A tali premi, indennità, compensi e rimborsi si applica il regime tributario previsto dallo stesso decreto che prevede che si applichi anche in tale fattispecie la soglia di esenzione di cui all'art. 69 comma 2 del DPR 917/1986. Si specifica, poi, che le suddette prestazioni sportive sono considerate di natura professionale, come definite ai sensi dell'art. 25, co. 1, per l'intero importo, quando i suddetti indennità di trasferta e rimborsi spese superano il limite reddituale (annuo) di € 10.000 di cui all'art. 69, co. 2, del DPR 917/1986.

Il lavoratore sportivo potrà, invece, assumere la qualifica:

1. di lavoratore dipendente,
2. co.co.co.
3. lavoratore autonomo, anche occasionale.

Questo approccio rischia di essere foriero di contestazioni da parte dei verificatori e di rivendicazioni da parte dei lavoratori;

Pertanto, la “zona franca” rappresentata dalle attività sportive svolte a livello “amatoriale”, costituirà l'unico contesto all'interno della quale si rifuggeranno in molti per poter continuare ad essere indennizzate attraverso rimborsi spese esenti.

Pur comprendendo, e condividendo, l'opportunità e la necessità di assicurare ai lavoratori dello sport le medesime garanzie previste per la generalità dei lavoratori, **non appare adeguatamente rispettato il dettato della legge delega in relazione al rispetto della sostenibilità economica per il sistema**, a maggior ragione tenendo in considerazione l'attuale situazione determinata dalla pandemia; Considerata l'entità media dei compensi incassati dai collaboratori sportivi appare difficile ipotizzare che, a fronte di oneri certi a carico degli stessi e delle società sportive, possa essere ipotizzabile il raggiungimento di un ammontare pensionistico dignitoso. Appare peraltro

dott. Francesco De Nardo – tel. 3287631020 – csencatanzaro@hotmail.com

Coordinatore Nazionale FISCOSEN - Presidente Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del terzo settore

**PROCEDIMENTO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA
CONCERNENTE IL DECRETO LEGISLATIVO 28 FEBBRAIO 2021, N. 36 IN MATERIA
DI LAVORO SPORTIVO**

CONTRIBUTO SCRITTO del dott. FRANCESCO DE NARDO Coordinatore Nazionale FISCOSEN

difficile ipotizzare che un atleta, un allenatore, un arbitro, un tecnico/istruttore che operano a livello dilettantistico possano pensare di “andare in pensione” come sportivi dilettanti, considerata la durata ipotizzabile dell’attività sportiva;

Permangono alcune previsioni tecnicamente poco comprensibili, e di difficile applicazione, quale quella della riqualificazione dei compensi da esenti a imponibili “dal primo euro percepito” in caso di superamento della soglia di 10.000,00 € sia per i co.co.co. amministrativo-gestionali che per i collaboratori sportivi “amatori”;

Infine, attenzione: la previsione di un’aliquota previdenziale ridotta per chi già svolge altra attività lavorativa (es. il docente di educazione fisica che nel tempo libero fa l’istruttore sportivo) rischia di spingere i sodalizi a cercare queste figure, meno onerose, così come altro rischio è che le ASD cerchino di “rifugiarsi” nella nuova figura dello sportivo “amatore” al quale potranno essere erogati rimborsi spese esenti, finendo per danneggiare i veri lavoratori sportivi, che sono le figure che si vorrebbero tutelare.

Infine, manca una disposizione “liberatoria” sia per il passato, che per il periodo transitorio (fino al 01 gennaio 2023), in assenza della quale il rischio che gli organi ispettivi, e la giurisprudenza, leggano le nuove disposizioni come una sorta di “interpretazione autentica” dello status quo ante. Il differimento dell’entrata in vigore del nuovo istituto del lavoro sportivo lascia aperto un pericoloso spiraglio relativo al rischio di contestazioni da parte degli organi di vigilanza e/o rivendicazioni da parte dei collaboratori sportivi che, nel periodo emergenziale, hanno richiesto e ottenuto i bonus ex art. 96 del decreto “CURA ITALIA”, erogati da parte di Sport e Salute dichiarando, nella sostanza, di svolgere l’attività di collaborazione sportiva dilettantistica a titolo principale ovvero di non possedere altri redditi di lavoro ulteriori a quelli derivanti da contratti di collaborazione sportiva dilettantistica. Inoltre, dal 1 gennaio 2023, questo esercito di circa 200.000 “collaboratori sportivi” ai quali è già stato riconosciuto lo loro status di “lavoratori”, da parte dello Stato, attraverso l’erogazione delle indennità, difficilmente potranno essere collocati nella categoria “amatoriale” che ricordiamo vede soggetti che svolgono la loro attività in modo “incompatibile con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito” (articolo 29 D.Lgs. 36 /2021).

Proposta che ribadiamo con forza: “ri pescare” la previsione della Finanziaria 2018 e considerare tutti i rapporti quali co.co.co. sportivi, mantenendo la fascia di esenzione fino a 10.000 euro e, superato questo limite, assoggettare i compensi sia a imposte che a contribuzione previdenziale.

dott. Francesco De Nardo – tel. 3287631020 – csencatanzaro@hotmail.com

Coordinatore Nazionale FISCOSEN - Presidente Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del terzo settore

CONTRIBUTO SCRITTO del dott. FRANCESCO DE NARDO Coordinatore Nazionale FISCOSEN

Inoltre, l'aver unificato in un'unica fattispecie di lavoro sportivo quello degli atleti, sia dilettanti che professionisti e l'inserimento per questi ultimi della presunzione relativa di rapporto di lavoro subordinato, comporta che il medesimo inquadramento possa essere posto in capo ai dilettanti.

Nel momento in cui la riforma sarà a regime per quello che riguarda gli inquadramenti degli atleti appaiono solo due possibilità: la prestazione amatoriale o la qualificazione come subordinati (salvo i casi specificatamente elencati all'articolo 27, comma 3, D.Lgs. 36/2021 o che la stessa sia così rarefatta da potersi considerare di carattere occasionale). Infatti la co.co.co. non diventa praticabile stante l'abrogazione della lettera d) dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 81/2015.

Facciamo notare che, purtroppo, la prestazione subordinata nel testo attuale è ad aliquota previdenziale piena e, pertanto, non gode di nessun trattamento di favore. In più, se fosse considerata tale, potrebbe essere così ritenuta anche per il periodo pregresso in quanto il legislatore ha fatto una scelta precisa: non esiste alcuna atipicità o specialità nel rapporto di lavoro sportivo e pertanto se fosse subordinato dal 1° gennaio 2023 chi potrà escludere che non lo fosse anche prima?

Se per l'atleta dilettante la subordinazione diventa opzione legata alla presunzione prevista per i professionisti, diverso appare il quadro di riferimento per la categoria dei TECNICI/ISTRUTTORI.

L'esistenza, nella maggior parte dei casi, in questa fattispecie, di una reale autonomia, non fosse altro nell'utilizzo delle metodiche didattiche, porta a considerare applicabili le fattispecie del lavoro autonomo, nelle due configurazioni della collaborazione coordinata e continuativa e dell'esercizio di arti e professioni.

La co.co.co., per essere tale, però, non deve ricadere nella previsione di cui all'articolo 2 D.Lgs. 81/2015. Ossia le prestazioni di lavoro non possono essere organizzate dal committente, pena l'applicazione delle norme sul lavoro subordinato. Se, oggi, tale disciplina non appare vincolante per il mondo dello sport, stante la deroga prevista dalla lett. d) del secondo comma del citato articolo, dobbiamo ricordare che l'entrata in vigore della riforma dello sport la abrogherà.

Mi preme di fare osservare che lo stabilire, attraverso una norma, un semplice limite numerico (10.000 euro) per stabilire la discriminante tra prestazioni amatoriali e prestazioni di natura lavorativa elimina con un colpo di spugna la TIPICITA' del lavoro sportivo riconosciuta altresì nell'incipit della circolare 1/2016 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro: *"...L'esame delle norme consente di affermare che la volontà del Legislatore in questi ultimi anni è stata certamente quella di riservare ai rapporti di collaborazione sportivo dilettantistici una normativa speciale, volta a favorire e ad agevolare la pratica dello sport dilettantistico, rimarcando le specificità di tale settore che contempla anche un trattamento differenziato rispetto alla disciplina generale che regola i*

dott. Francesco De Nardo – tel. 3287631020 – csencatanzaro@hotmail.com

Coordinatore Nazionale FISCOSEN - Presidente Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del terzo settore

CONTRIBUTO SCRITTO del dott. FRANCESCO DE NARDO Coordinatore Nazionale FISCOSEN

rapporti di lavoro.....". Da tale incipit deriva l'individuazione del lavoro sportivo quale terza categoria lavoristica rispetto alle forme di lavoro autonomo e subordinato. E allora come si può statuire che le prestazioni sportive dilettantistiche siano ricondotte tout court a "normali" prestazioni di lavoro a prescindere da una valutazione sostanziale ma semplicemente dal superamento della soglia di esenzione prevista dall'articolo 69 comma 2 del TUIR? Ci saremmo aspettati la creazione di una NUOVA CATEGORIA AUTONOMA ove collocare il lavoro sportivo che costituisse una normativa speciale e di favore per lo sport dilettantistico. Credo si sia persa quindi l'occasione per "tipizzare" il lavoro sportivo, visto che l'inquadramento del lavoratore, se lo schema di decreto sarà approvato in via definitiva, seguirà le tipologie ordinarie previste dal diritto del lavoro.

Tale approccio non sembra sia in sintonia con il dettato **dell'articolo 5 (comma 1 lettera a) della stessa legge delega 86/91** allorquando viene riconosciuto il *carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale* nonché il riconoscimento del *principio di specificità dello sport e del rapporto di lavoro sportivo, come definito a livello nazionale e dell'Unione europea, nonché del principio delle pari opportunità, anche per le persone con disabilità, nella pratica sportiva e nell'accesso al lavoro sportivo sia nel settore dilettantistico sia nel settore professionistico* (co. 1, lett. b)); Tale approccio non sembra neppure rispettare quanto previsto dalla legge delega 86/ 2019 circa il **rispetto della sostenibilità economica per il sistema**, soprattutto contestualizzando la riforma all'attuare periodo di emergenza pandemica che ha praticamente messo in ginocchio tutto il mondo dello sport dilettantistico nazionale. La ricerca di una tutela, a tutti i costi, delle esigenze dei lavoratori, a discapito della sostenibilità dell'intero mondo sportivo delle piccole e piccolissime ASD indica come il riconoscimento del carattere sociale e preventivo-sanitario dell'attività sportiva, quale strumento di miglioramento della qualità della vita e della salute, nonché quale mezzo di educazione e sviluppo sociale siano rimasti solo sulla carta e non siano stati declinati, invece, attraverso il riconoscimento della specificità del settore con la definizione di un regime previdenziale ed assicurativo di favore.

Ribadiamo con forza che ciò porterà da un lato ad un aggravio del costo della pratica sportiva che si abatterà sull'utente finale, ovvero i cittadini italiani, che si riverbererà particolarmente sulle fasce a minor reddito; dall'altro lato porterà altresì all'impossibilità per i piccoli e piccolissimi sodalizi sportivi dilettantistici di poter ricorrere al lavoro sportivo, così come inteso dal Decreto n. 36, con la conseguenza di un moltiplicarsi delle possibili contestazioni da parte dei verificatori ovvero del contenzioso in materia giuslavoristica.

dott. Francesco De Nardo – tel. 3287631020 – csencatanzaro@hotmail.com

Coordinatore Nazionale FISCOSEN - Presidente Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del terzo settore

CONTRIBUTO SCRITTO del dott. FRANCESCO DE NARDO Coordinatore Nazionale FISCOSEN

Pertanto si auspica che venga corretta tale declinazione attraverso la fissazione di una Franchigia Fiscale e Previdenziale, per i compensi, premi, rimborsi spesa derivanti dalle prestazioni rese da un collaboratore sportivo; la soglia di esenzione potrebbe essere quella fissata dall'articolo 69 comma 2 del TUIR (10.000 euro), prevedendo una Presunzione Assoluta di "Amatorialità della collaborazione sportiva" che fisserebbe finalmente un paletto preciso ed "a prova di discrezionalità" in fase di accertamento.

Al di là di questa "Franchigia" si potrebbe pensare all'assoggettamento dell'eventuale esubero, dato dalla differenza tra l'importo del compenso spettante al collaboratore e la soglia di franchigia (limite previsto dall'art. 69 comma 2 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917) ad imposizione sul reddito ed a contribuzione previdenziale ed assicurativa, che però risultino di vantaggio.

In tale ottica si potrebbe pensare di conferire al CONI la possibilità di definire le prestazioni, finalizzate allo svolgimento della pratica sportiva, "riconosciute" quali prestazioni sportive dilettantistiche in ossequio alla sopra citata circolare n. 1/2016 dell'Ispettorato nazionale del Lavoro e potrebbe fissare il principio che le collaborazioni rese ai fini istituzionali (relativamente alle prestazioni individuate dal CONI) a favore dei sodalizi sportivi iscritti nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, nonché in favore di FSN/DSA/EPS debbano essere inquadrare come rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ai quali non vada applicata la presunzione di riclassificazione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nonostante la collaborazione si concretizzi in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. La qualifica di co.co.co, tra l'altro, porterebbe alla necessità della comunicazione preventiva ai centri per l'impiego, mettendo al riparo, l'ente sportivo dilettantistico erogante i compensi, dall'applicazione delle "maxisanzioni per lavoro nero" previste dalla legislazione vigente. Insomma, se si vuole riconoscere la specificità e l'importanza dello sport e del lavoro sportivo occorre riconoscere una "**presunzione di genuinità**" così che le suddette collaborazioni sportive non possano essere riqualificate automaticamente in rapporti di lavoro subordinato, sdoganando una volta per tutte la circostanza che si tratta di prestazioni lavorative per le quali si possa parlare tranquillamente di "compenso", uscendo dall'impasse del "rimborso spese".

dott. Francesco De Nardo – tel. 3287631020 – csencatanzaro@hotmail.com

Coordinatore Nazionale FISCOSEN - Presidente Associazione Nazionale Consulenti dello Sport e del terzo settore